

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER IL LAZIO
ROMA

RG 11026/2018

RICORSO

PER: il Sig. **GORETTI FRANCESCO** (C.F. GRTFNC79P28G478I), nato a PERUGIA il giorno 28 settembre 1979, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Terracciano (C.F. TRRLRA66C68F839B; pec: lauraterracciano@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Taranto n. 21 - 00182.

ricorrente -

CONTRO:

- **Il Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro p.t. presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma Via dei Portoghesi n. 12 cap 00186 Pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- **Il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile**, in persona del Vice Capo Dipartimento vicario, dott. Gioacchino Giomi presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma Via dei Portoghesi n. 12 cap 00186 Pec:

- resistenti -

NONCHE' NEI CONFRONTI:

- **DENISI CARMELO,- PAOLONE GIUSEPPE.**

- controinteressati -

per l'annullamento, previa sospensiva:

del decreto Registro decreti prot. n. 0000164 del 6 agosto 2018 e Registro Ufficiale uscita 0011823 del 07 agosto 2018, notificato il 9 agosto 2018, con il quale il sig. GORETTI FRANCESCO è stato escluso dalla procedura

selettiva “concorso pubblico a 814 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale”, **all. n. 1**;

- degli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, ed in particolare:

a) **Scheda medica** del 24 luglio 2018 della Commissione medica per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica al servizio nel corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, secondo la quale il sig. GORETTI FRANCESCO, discontinuo dal 2010 al 2017 (tutt'ora in servizio come discontinuo), sarebbe affetto da "*deficit dell'acutezza visiva naturale*" e di conseguenza, giudicato "*non idoneo*" a prestare servizio presso il Corpo dei Vigili del Fuoco, **all. n. 2**;

b) **Verbale n. 7** del 24 luglio 2018 con cui la Commissione Accertamenti Sanitari dei Vigili del Fuoco, incaricata di accertare il possesso dei requisiti psico fisici ed attitudinali del personale, costituita con D. del Capo Dipartimento n. 148 del 19 giugno 2018 e riunita presso la sede della Direzione Sanità della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (Roma, Via Pigafetta n. 3), ha giudicato il sig. GORETTI FRANCESCO affetto da "*deficit dell'acutezza visiva naturale (OD 04/10; OS 09/10)*", **all. n. 3**;

- nonché per l'annullamento e/o la declaratoria di invalidità e/o di inefficacia del contratto di lavoro eventualmente stipulato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con i Sig.ri, - **DENISI CARMELO**, e- **PAOLONE GIUSEPPE**, o con altro soggetto in diretta conseguenza della esclusione del sig. GORETTI FRANCESCO.

FATTO

1. Il personale del Corpo nazionale si distingue in permanente e volontario. Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs 139/2006, il rapporto d'impiego del personale permanente è disciplinato in regime di diritto pubblico, secondo le

disposizioni previste nei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252, mentre il personale volontario non è legato da un rapporto d'impiego all'Amministrazione ed è iscritto in appositi elenchi istituiti presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco.

2. Il Sig. GORETTI FRANCESCO ha svolto, a partire dal 18/05/2010 ad oggi, infatti, nonostante l'esclusione dal concorso, il ricorrente è stato richiamato e prestare servizio volontario presso il Corpo dei Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di PERUGIA (**all n. 4**). Ai fini dei richiami nel Corpo, il ricorrente, è stato sottoposto dal Corpo stesso, alle consuete visite mediche di controllo, nonché oculistiche, il risultato, anche dell'ultima visita oculistica avvenuta in data 08/02/2017 è stato come sempre 09/10 (OD) e 10/10 (OS).(all. n.5)

3. Con decreto del 30 luglio 2007 n. 3747, il Ministro dell'Interno ha stabilito che il personale volontario poteva accedere alla qualifica di Vigile del Fuoco mediante procedura selettiva. Pertanto il ricorrrnte ha partecipato alla procedura selettiva per l'assunzione presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco indetto con decreto del Capo Dipartimento n. 5140 del 6 novembre 2008, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco;

4. Con decreto del Capo Dipartimento n. 88 del 14 luglio 2010 e successive modificazioni, sono state approvate le graduatorie finali del concorso in questione;

5. con Decreto del 4 agosto 2017 è stata autorizzata l'assunzione di n. 400 unità da assumere nell' anno 2017 nella qualifica di Vigile del Fuoco nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

6. con decreto del Ministro dell'Interno dell'11 marzo 2008, n. 78 recante "Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

7. con decreto del Capo Dipartimento n. 148 del 19 giugno 2018, è stata nominata la Commissione medica incaricata dell'accertamento del possesso dei richiamati requisiti psico-fisici ed attitudinali;

8. **In particolare, potevano accedere alla suddetta procedura tutti coloro** che avessero presentato i seguenti requisiti: idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici.

9. Essendo in possesso di tali requisiti, il sig. GORETTI FRANCESCO veniva inserito alla posizione n. 5798, punteggio 81,65 della graduatoria predisposta alla luce di tali parametri. (**all. n. 6**).

10. Il sig. GORETTI si sottoponeva, pertanto, alle prove fisiche previste all'art. 10 del D.M. 3747/2007 ed espletate al fine di valutare la idoneità motoria dei candidati, consistenti in: esercizio con arrampicata su corda; percorso in equilibrio su una trave; scavalco di una parete; passaggio all'interno di un cunicolo; trasporto di un manichino.

All'esito di tali prove fisiche veniva giudicato idoneo.

10. In data 24 luglio 2018 il sig. GORETTI si sottoponeva, pertanto, a visita medica, così come previsto all'art. 11 del summenzionato d.m. 3747/2007, presso la Commissione medica costituita nella sede della Direzione Sanità della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ai sensi del D.M. n. 135/2017.

Sennonché, all'esito della visita medica, il ricorrente veniva giudicato "**non idoneo**" per "*Deficit dell'acutezza visiva naturale (OD 04/10; OS 09/10)*" (Verbale n. 7, all. n. 3)

11. Il sig. GORETTI non aveva mai sofferto della patologia riscontrata, né di altro qualsivoglia problema. A conferma di ciò milita il fatto che tutte le visite cui il sig. GORETTI si è sottoposto - sia precedentemente che successivamente alla data del 24 luglio 2018 - non hanno mai riscontrato la patologia di cui sopra. (allegate ai **nn 7 - 8 - 9 - 10.**)

Nello specifico, l'odierno ricorrente si è sottoposto ai seguenti esami diagnostici:

a) Visita medica effettuata presso la Unità Sanitaria Territoriale di Foligno della Rete Ferroviaria Italiana in data 8 febbraio 2017:

- "*Visus naturale lontano: occhio destro 09/10; occhio sinistro 10/10*";

Solamente alcuni mesi prima della visita effettuata per accedere al Corpo dei Vigili del Fuoco il sig. GORETTI risultava, pertanto, essere pienamente in possesso delle proprie qualità e capacità visive.

b) Visita effettuata in data 24 agosto 2018 dal Dott. G.B. SBORDONE, presso l'Azienda Unita' Sanitaria Locale Umbria in Perugia (all. n. 8): "*Certifico che il paziente sig. GORETTI FRANCESCO presenta: OD: visus nat. 06/10; OS: visus 10/10*";

PERTANTO "NON È VEROSIMILE L'ESITO RIPORTATO NEL VERBALE DI VISITA MEDICA DEL 24 LUGLIO 2018 RIPORTANTE UN DEFICIT DELL'ACUTEZZA VISIVA".

Avverso tutti i provvedimenti indicati in epigrafe si ricorre, quindi, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 3747/2007; DEL D.M. N. 78/2008, ART. 1 COMMA 1; DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 241/1990; DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO SINTOMATICO DELLO SVIAMENTO E DEL DIFETTO DEI PRESUPPOSTI. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, ILLOGICITA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Come visto in punto di fatto il sig. GORETTI è stato escluso dalla

graduatoria per la stabilizzazione del personale volontario del Corpo dei Vigili del Fuoco (VVF) in seguito al giudizio di "*non idoneità*" psico-fisica redatto dalla Commissione Medica esaminatrice (all. n. 1, 2, 3).

Tale giudizio si fonda su un presunto deficit visivo di cui sarebbe affetto il ricorrente.

Il giudizio in esame si pone in totale contrasto sia con l'anamnesi del sig. GORETTI, il quale, come dimostrano i referti delle precedenti visite mediche non ha mai sofferto di disturbi visivi (all. n. 7 - 8) sia con l'esito delle visite e degli esami successivi (all. 10), in cui veniva confermato il giudizio di "*OD: visus nat. 06/10; OS: visus nat. 10/10*".

Il sig. GORETTI, è bene ricordarlo, ha sempre goduto di ottime capacità visive e non ha mai fatto ricorso ad operazioni oculari, né, tantomeno, a strumenti quali occhiali o lenti a contatto.

In tutte le visite effettuate dal ricorrente emerge, dunque, come il medesimo abbia una perfezione assoluta nella vista dell'occhio destro e una ottima capacità visiva presso l'occhio sinistro.

Tali esiti sono perfettamente in linea con i requisiti di legge.

SULL'ISTANZA DI SOSPENSIONE

I vizi esposti sono talmente macroscopici da indurre, nel rispetto dell'interesse pubblico stesso sottostante allo svolgimento della corretta selezione, la sospensione dei risultati della procedura nelle more della definizione del merito.

per le misure cautelari provvisorie ex art. 56 DLGS n. 104/2010

si chiede anche l'adozione di misure cautelari provvisorie volte ad inibire temporaneamente gli effetti dei provvedimenti impugnati in attesa della camera di consiglio nel corso della quale il Collegio potrà eventualmente confermare la sospensione dei provvedimenti stessi secondo le richieste del ricorrente.

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa concessione di idonea misura cautelare:

- annullare il Verbale n. 7 emesso dalla Commissione Accertamenti Sanitari dei Vigili del Fuoco,
- annullare la scheda medica del 24 luglio 2018 della suddetta Commissione secondo la quale il sig. GORETTI FRANCESCO sarebbe affetto da " *deficit dell'acutezza visiva naturale*" e, di conseguenza, giudicato "*non idoneo*" a prestare servizio presso il Corpo dei Vigili del Fuoco;
- annullare il decreto di esclusione: Registro decreti **prot. n. 0000164 del 6 agosto 2018 e Registro Ufficiale uscita 0011823 del 07 agosto 2018**, notificato il 9 agosto 2018, con il quale il sig. GORETTI FRANCESCO è stato escluso dalla procedura selettiva "concorso pubblico a 814 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, per l'effetto, condannare Il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile a chiamare in servizio il ricorrente.

Avv. Laura Terracciano

AVVISO

"La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del 06/11/2018, n. N. 10692/2018, REG.PROV.COLL. N. 11026/2018 REG. RIC., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati".